

**Agenzia delle Entrate - Circolare 46/E del 19 Luglio 2007:
 Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
 Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici (1)**

**Soggetto (Responsabile dell'impianto):
 Persona Fisica con attività di lavoratore autonomo
 Modalità di utilizzo dell'impianto:
 per le esigenze dell'attività svolta e per uso personale o familiare
 Dimensioni dell'impianto: qualunque
 (paragrafo 9.5)**

| EROGAZIONE DELL'INCENTIVO (2) | |
|-------------------------------|---|
| IMPOSTE DIRETTE | L'INCENTIVO NON CONCORRE AL REDDITO |
| IRAP | L'INCENTIVO NON RILEVA AI FINI IRAP |
| RITENUTA D'ACCONTO | IL GSE NON EFFETTUA LA RITENUTA D'ACCONTO (4%) |
| VENDITA DELL'ENERGIA | |
| NON PREVISTA | |

| AMMORTAMENTO DELL'INVESTIMENTO | |
|--|---|
| L'INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E' AMMORTIZZABILE AL 50% | |
| COEFFICIENTE ANNUO | 9% |
| IVA (per la realizzazione dell'impianto) (3) | |
| L'IVA ESPOSTA NELLA FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E' DETRAIBILE IN PROPORZIONE (*) | |
| DETRAIBILITA' | IN PROPORZIONE (*) E CON RETTIFICA NEL QUINQUENNIO (**) |

*COMMENTO – E' il caso del professionista (medico, avvocato, commercialista..) che utilizza l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico **promiscuamente**, sia per l'esercizio della professione che per uso personale o familiare [non viene citata l'associazione tra professionisti perché non avrebbe più senso un uso promiscuo]: sembrerebbe il caso in cui il professionista ha lo Studio "presso l'abitazione" dove si dota di un impianto fotovoltaico.*

() "...detraibile ai sensi del DPR 633 del 1972 – Articolo 19, tenendo conto dell'uso promiscuo.."*

*(**) in proposito è bene riferirsi al DPR 633 del 1972 – Articolo 19 bis2, comma 2*

La Circolare non cita esplicitamente limiti dimensionali dell'impianto, ma è presumibile che esso sia dimensionato per coprire il fabbisogno dello Studio e personale/familiare.

¹⁾ Questa scheda non ha alcuna pretesa di sostituire o, in qualunque modo, surrogare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate in oggetto ed alla quale si rimanda per una lettura completa ed esauriente del tema: costituisce solo un esercizio di raccolta svolto per utilità del lettore.

²⁾ DM 19 Febbraio 2007 ("Conto Energia"): "L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici..... ha diritto a una tariffa incentivante che..... e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni". Tale incentivo viene erogato in denaro dal GSE, **senza IVA** [...]"la tariffa incentivante, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell'IVA".

³⁾ L'aliquota IVA applicata dal fornitore sulla fattura relativa all'acquisto e alla realizzazione dell'impianto è del 10%: in tal senso, è necessario che l'acquirente ne faccia richiesta scritta al fornitore ["All'acquisto o alla realizzazione dell'impianto è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972"].